

La Sottrazione Internazionale di minori

1. La Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 - Rapporti col Regolamento CE n. 2201/2003 .

Il fenomeno della sottrazione internazionale di minori è divenuto negli ultimi decenni viepiù importante in relazione all'incremento delle coppie miste, conseguenza dell'accresciuta facilità di spostamenti e di stabilimento nell'ambito dell'Unione europea e dei flussi migratori provenienti in Europa soprattutto dai continenti Sudamericano, Africano ed Asiatico.

Questo studio ha lo scopo di mettere in relazione la tutela approntata dalla Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 con il Regolamento CE n. 2201 del 2003 (Bruxelles II bis) relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che ha abrogato il regolamento (CE) n. 1347/2000. La finalità è quella di fornire un ausilio ai pratici del diritto anche tramite l'esame di casi concreti realmente verificatisi.

Occorre sottolineare che alla Convenzione dell'Aia hanno aderito tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

Tale Convenzione prevede un procedimento d'urgenza applicabile nel caso in cui sia avvenuto il trasferimento illecito di un bambino all'estero, senza il consenso dell'altro genitore o dell'affidatario (persona fisica o ente) ovvero quando il minore sia lecitamente portato all'estero, ma sia ivi trattenuto e ne sia impedito il rientro nel paese di residenza abituale.

La nozione di residenza abituale (art. 3 della Convenzione dell'Aia) va definita con riferimento al luogo in cui il minore - anche di fatto - ha il centro dei propri interessi e dei propri legami affettivi e come precisato dalla Corte di Cassazione "è individuata "con riferimento al luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, anche di fatto, ha il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, derivanti dallo svolgersi in detta località della sua quotidiana vita di relazione"¹.

La Convenzione ha l'obiettivo di garantire il bambino leso dal trasferimento illecito e di ripristinare la sua condizione di vita preesistente.

A tal fine, il principio cardine su cui si fonda la disciplina convenzionale è correlato al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni relative all'affidamento del minore che, già rese prima della sottrazione in uno degli Stati contraenti, avranno, appunto, esecuzione e riconoscimento anche negli altri Stati parte della Convenzione.

È quindi evidente che la *ratio* cui si informa tale principio è quella di porre rimedio all'ipotesi in cui un genitore ponga in atto la sottrazione del figlio all'altro genitore, al fine di evitare le statuizioni assunte, in tema di affidamento, dall'Autorità giudiziaria di un certo paese che considera a sé sfavorevoli².

Per tale ragione la Convenzione dell'Aia nega all'Autorità giudiziaria dello Stato in cui il minore si trova illegalmente, di emettere pronunce sul merito modificando il regime giuridico dell'affidamento - immediatamente preesistente all'allontanamento forzato dal luogo di residenza abituale - in favore del genitore che ha posto in atto la condotta illecita.

Deve ricordarsi inoltre che la possibilità di applicazione della Convenzione cessa allorché il minore compie 16 anni (art. 4 della Convenzione).

2. La nozione di custodia e l'esercizio effettivo del diritto di affidamento.

Il concetto di custodia, rilevante ai fini della Convenzione dell'Aia del 1980, prescinde dalla presenza di un titolo giuridico e si individua in una situazione di fatto comprensiva, da un lato, della cura materiale ed affettiva del minore e, dall'altro, del potere di decidere della sua residenza.

La normativa convenzionale considera, pertanto, il diritto di custodia in capo ai genitori anche per il solo fatto procreativo, giacché tale diritto non deve derivare necessariamente da un provvedimento o da un accordo, ma può trarre origine anche dalla legge.

¹ V. Cass. Sez. I, 15.2.2008 n. 3798

² La Convenzione all'art. 3 precisa infatti che: " il trasferimento o il mancato rientro di un minore è ritenuto illecito:

a) quando avviene in violazione dei diritti di custodia assegnati a una persona, istituzione o ogni altro ente, congiuntamente o individualmente, in base alla legislazione dello Stato nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro e :

b) se tali diritti vanno effettivamente esercitati , individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o avrebbero potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze.

Il diritto di custodia, citato al capoverso a) di cui sopra può in particolare derivare direttamente dalla legge, da una decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo in vigore in base alla legislazione del predetto Stato."

Peraltro, un dato indispensabile per l'applicabilità della Convenzione è che il diritto di custodia sia effettivamente esercitato al momento del trasferimento del minore o avrebbe potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze (art. 3 lett. b).

Tra le ipotesi legittimanti il diniego del ritorno del minore, è stato oggetto di specifico chiarimento, da parte della Corte di Cassazione, il caso di mancato esercizio dell'affidamento da parte del genitore richiedente il ritorno.

Il caso deciso dalla Corte è quello di un cittadino messicano, Reguera, che aveva inoltrato all'Autorità Centrale di Roma un ricorso ai sensi della Convenzione dell'Aia assumendo l'illegittimità della decisione della madre affidataria dei figli, Cumming Ortega, di stabilirsi nell'agosto 2003 con i minori in Italia³.

Il Tribunale per i Minorenni di Roma aveva accolto il ricorso osservando che la scelta della madre di condurre con sé i figli all'estero non era stata concordata con l'ex marito e non era stata indotta dal fondato rischio per i minori di essere esposti a situazioni intollerabili ovvero a pericoli fisici e psichici, derivanti dall'esercizio del diritto di visita riconosciuto al padre dall'autorità messicana, in sede di separazione giudiziale.

I giudici minorili romani avevano inoltre considerato che a quest'ultimo veniva impedito di mantenere un rapporto costante con i figli, che il trasferimento non aveva determinato la modifica della residenza abituale in Messico dei minori, non potendosi ritenere mutato il centro principale dei loro interessi quale conseguenza diretta ed automatica del reperimento di un lavoro in Italia da parte della madre.

Infine i giudici minorili avevano ritenuto infondata la richiesta della madre di modificare le modalità di visita alla luce dell'intervenuto trasferimento in Italia, vertendosi in ipotesi di sottrazione internazionale di minori con la conseguente necessaria applicazione della Convenzione dell'Aia.

Avverso il decreto del Tribunale per i Minorenni la Cumming Ortega aveva successivamente proposto ricorso per Cassazione.

La Suprema Corte, all'esito del giudizio, aveva cassato il decreto impugnato decidendo la causa nel merito. Aveva affermato, in particolare, che "per quanto nell'art. 1 della Convenzione dell'Aia si indichi espressamente tra le finalità della Convenzione quella di assicurare che i diritti di affidamento e di visita previsti in uno Stato contraente siano effettivamente rispettati negli altri Stati contraenti, i meccanismi processuali diretti a garantire le celere ricostituzione della situazione preesistente alla sottrazione del minore sono destinati ad operare esclusivamente in caso di violazione di un diritto di affidamento" (art. 8).

Sul piano dei presupposti dell'ordine di ritorno, infatti la Convenzione attribuisce rilievo esclusivo alla violazione di un diritto di custodia, con la sola condizione che esso sia effettivamente esercitato al momento del trasferimento o del non ritorno e che a sua volta, sia stato conferito da un'attribuzione legale, da una decisione giudiziaria o amministrativa o da un accordo, la cui sussistenza deve valutarsi secondo le norme dello Stato di residenza del minore".

Pertanto, "il trasferimento di un minore all'estero, deciso legittimamente dal genitore affidatario, non potrebbe mai qualificarsi illecito ed essere disciplinato alla stregua delle disposizioni previste per il c.d. *legal kidnapping*, dato che la Convenzione ricollega l'illiceità del trasferimento o del mancato rientro del minore esclusivamente alla violazione di un diritto di affidamento".

Conseguentemente, quando è il genitore affidatario in via esclusiva a "sottrarre" il minore all'altro genitore, quest'ultimo non può domandare il ritorno immediato del figlio, stante la liceità del suo trasferimento a seguito di una decisione sulla scelta della residenza che legittimamente spetta al genitore affidatario".

Alla luce di tale pronuncia della Suprema Corte ci si può chiedere, peraltro, quali strumenti di tutela abbia il genitore che voglia esercitare il suo diritto di visita nei confronti dei figli, ormai trasferitisi legittimamente all'estero. Ma ci si può interrogare altresì se analogo principio deve applicarsi se i genitori siano contitolari del diritto di affidamento (affidamento condiviso).

2. a) Con riguardo al primo interrogativo occorre osservare che l'art. 21 della Convenzione permette al genitore che vuole esercitare il diritto di visita dei figli trasferitisi legittimamente in un altro Stato contraente di sollecitare l'Autorità centrale dello Stato in cui i minori si trovano, affinché essa dia avvio ad un procedimento teso ad ottenere una decisione dell'Autorità giudiziaria competente, in merito alla regolamentazione dei rapporti con i figli, necessaria in ragione del mutato assetto della collocazione dei medesimi figli.

È tale il caso deciso dal Tribunale per i Minorenni di Genova con riguardo al ricorso proposto da un padre, cittadino danese, titolare di un diritto di affidamento condiviso con riguardo ai due figli minori, trasferitisi in Italia con la madre. In questa ipotesi il padre adiva l'Autorità centrale al fine di veder regolata la sua facoltà di incontro con i figli e metteva nel contempo in evidenza la necessità di suddividere tra le parti le spese di viaggio relative ai necessari trasferimenti dei ragazzi. 4)

³ 3) V. Corte di Cassazione – Sezione I civ., sentenza del 20 gennaio-21 marzo 2005, n. 6014.

In questa ipotesi, l'istruttoria svolta permetteva di comprendere il regime di visita preesistente al trasferimento in Italia, nonché la situazione attuale dei bambini, i loro impegni scolastici e sociali, al fine di determinare un calendario d'incontri col padre che tenesse conto delle loro esigenze di studio e di relazione nel luogo di residenza.

Sotto il profilo della partecipazione di ciascun genitore alle spese di viaggio dei figli, necessarie alle visite in Danimarca, veniva svolta l'analisi dei documenti prodotti dalla convenuta relativi alla determinazione degli obblighi alimentari di mantenimento dei figli, già decisi dall'Autorità danese sulla base di parametri predeterminati con riguardo all'appartenenza a determinate fasce di reddito, cui ci si atteneva anche al fine di stabilire la partecipazione dei genitori agli oneri di trasferimento dei figli.

2. b) Con riferimento al secondo interrogativo circa l'applicazione della Convenzione dell'Aia nell'ipotesi in cui i genitori siano contitolari del diritto di affidamento (affidamento condiviso) è possibile affermare che la Corte di Cassazione nella stessa pronuncia citata indica che "in caso di violazione di un diritto di custodia, attribuito al genitore in via esclusiva o congiunta, obiettivo della Convenzione è ripristinare la situazione preesistente alla violazione, consentendo al minore di tornare il prima possibile a vivere col genitore a cui è stato illecitamente sottratto.

4)V. Decreto del Tribunale per i Minorenni di Genova del 21.11.08, nel procedimento n. 913/08 V.G. . Presidente Sansa, Rel. Atzeni.

Nel caso in cui invece a esser compromesso con il trasferimento del minore all'estero sia il diritto di visita del genitore non affidatario, l'obiettivo della Convenzione - difettando il presupposto della illiceità del trasferimento a norma dell'art. 5 - è garantire a quest'ultimo, con l'ausilio dell'Autorità centrale, l'effettività dell'esercizio del suo diritto di visita o, in alternativa una ridefinizione dei suoi rapporti col figlio alla luce del nuovo contesto ambientale in cui il medesimo si è trasferito" 5.

Con riguardo alla normativa europea è inoltre importante ricordare che l'art. 2 del Regolamento CE n. 2201/2003 stabilisce che: "L'affidamento si considera esercitato congiuntamente da entrambi i genitori quando uno dei titolari della responsabilità genitoriale non può, conformemente ad una decisione o al diritto nazionale, decidere il luogo di residenza del minore senza il consenso dell'altro titolare della responsabilità genitoriale".

Quindi, ai sensi del Regolamento citato, l'affidamento condiviso implica necessariamente che la scelta del luogo di residenza del minore debba esser assunta congiuntamente dai genitori e comporta conseguentemente su tale aspetto l'illegittimità di eventuali decisioni assunte da un solo genitore unilateralmente.

Recentemente la Corte di Cassazione ha ulteriormente chiarito quali debbano esser gli approfondimenti necessari da parte dei giudici di merito nell'ipotesi in cui nell'ambito del regime dell'affidamento condiviso il trasferimento del minore all'estero sia non concordato con l'altro genitore ⁶.

In particolare è stato affermato con maggior precisione che anche nell'ipotesi in cui i genitori siano titolari dell'affidamento condiviso di un minore - secondo la Convenzione dell'Aia del 1980 - il giudice ha l'onere di verificare in concreto l'effettività del diritto di custodia del bimbo da parte del genitore che ne domanda il ritorno.

La Corte di Cassazione, infatti, ha cassato con rinvio il decreto del Tribunale per i Minorenni di Milano in applicazione del principio secondo cui ciò che realmente conta - ai fini dell'applicazione della disciplina convenzionale per disporre il rientro di un minore - è l'effettività dell'esercizio del diritto di affidamento.

In particolare la Corte ha ritenuto inadeguata e insufficiente la motivazione dei giudici milanesi in punto di effettività dell'esercizio del diritto previsto ex artt. 3 e 13 della Convenzione dell'Aia del 1980, pronunciandosi sul ricorso della madre (cittadina italiana) che aveva assunto che il padre (cittadino tedesco), benché contitolare di un affidamento congiunto - a seguito di separazione legale - esercitasse, in concreto, soltanto il diritto di visita dei figli.

Tale pronuncia appare particolarmente interessante laddove traccia il percorso istruttorio cui il giudice di merito è tenuto a seguire ai fini dell'accertamento predetto.

Con riguardo alla dimostrazione del mancato esercizio del diritto di affidamento, cui è tenuta la persona che si oppone al ritorno del minore, occorre infatti ricordare che "il principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. non implica affatto che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto preteso debba ricavarli esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato dal relativo onere", vigendo il principio di acquisizione per cui il giudice, per la formazione del suo convincimento, deve utilizzare tutte le risultanze istruttorie comunque acquisite al processo.

Nella specie, tali sono state ritenute dalla Corte le dichiarazioni rese dal padre dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Milano in relazione alle specifiche modalità con cui in concreto accudiva i suoi due figli nel periodo antecedente al loro espatrio, onde valutare se esse legittimassero o meno la tutela da lui auspicata.

⁵ V. Cassazione - Sezione I civ., sentenza 20 gennaio-21 marzo 2005, n. 6014

⁶ V. Cassazione sez. I, Sentenza del 19.05.2010 n. 12293 rinvenibile in : www.minoriefamiglia.it

Inoltre, i giudici di merito non avevano provveduto all'ascolto dei minori, asserendo che la loro audizione non pareva opportuna in relazione all'età.

Sul punto, pur trattandosi nel caso specifico di procedimento per assunto mancato illecito rientro nella originaria residenza abituale, in cui l'ascolto del minore non è imposto per legge in ragione del carattere urgente e ripristinatorio di tale procedura, 7) tuttavia la Corte ha altresì precisato in tale occasione che anche in tale procedimento l'audizione dei minori è in genere opportuna, se possibile.

Si deve rammentare altresì che l'ascolto del minore è espressamente previsto dall'art. 11 comma 2 del Regolamento CE 2201/2003.

7 V. in tal senso la sentenza della Corte di Cassazione del 4.4.2007 n. 8481

3. Il diniego del ritorno

La Convenzione dell'Aia prevede le ipotesi in cui l'Autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non è tenuta ad ordinare il ritorno del minore.

Le ipotesi sono tassative ed individuate in specifiche circostanze che devono esser dimostrate dall'istante. Esse si realizzano quando:

a) il ricorrente non esercitava effettivamente il diritto di affidamento o aveva acconsentito al mancato rientro (come già detto in precedenza, *ex art. 13, lett.a*);

b) è ravvisabile il fondato rischio che il minore sia esposto a pericoli psico-fisici o a situazioni intollerabili;

Inoltre il giudice può rifiutare il ritorno se :

- il minore vi si oppone ed ha un'età e un grado di maturità tali che sia opportuno tenere conto del suo parere (art. 13, II comma);

- sia già decorso un anno dall'illecito trasferimento e si dimostri che il minore si sia già integrato nel nuovo ambiente (art. 12, II comma).

- infine l'art. 20 della Convenzione indica, in generale, il caso in cui la domanda di ritorno sia incompatibile con i principi fondamentali dello Stato richiesto.

3.1) Fondato rischio di pericoli fisici e psichici, o di una situazione intollerabile, conseguenti al ritorno.

Una ragione che legittima il diniego di rimpatrio come suaccennato è "il rischio grave di pericoli fisici e psichici, o di una situazione intollerabile che il minore possa correre per l'effetto del rientro" (art. 13 lettera b della Convenzione dell'Aia).

È però necessaria la prova specifica (e non generica) di tale rischio.

Un caso emblematico, al riguardo, è quello deciso dal Tribunale di Barcellona nel 2009, relativo ad una coppia di coniugi, di cittadinanza spagnola (la moglie) e tedesca (il marito), che aveva stabilito la residenza in Belgio ed aveva avuto due figli (al momento della sottrazione di 4 e 6 anni).

Durante un soggiorno estivo in Spagna presso i familiari della moglie, i coniugi avevano vissuto una grave crisi coniugale a causa della quale il marito aveva deciso di rientrare in Belgio con l'accordo che il 31 agosto la moglie sarebbe ritornata con i figli a Bruxelles.

Tuttavia la madre dei bimbi aveva deciso di rimanere in Spagna ed in settembre vi aveva iscritto i figli a scuola, senza darne notizia al padre.

A seguito di questa decisione il marito aveva iniziato in Belgio una procedura tesa ad ottenere la custodia dei figli, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento CE 2003/2201.

Nello stesso tempo egli aveva richiesto il ritorno dei figli all'Autorità Centrale spagnola.

Tale Autorità aveva verificato che i bambini si trovavano effettivamente in territorio spagnolo, presso il domicilio della nonna materna; quindi, il Rappresentante legale dello Stato aveva instaurato una procedura orale dinanzi all'Autorità giudiziaria volta al ritorno dei minori, secondo quanto previsto dagli artt. 951-958 del codice di procedura civile spagnolo del 1881.

In detta procedura la madre si era opposta al ritorno dei figli asserendo che in questo caso essi sarebbero stati esposti a un grave rischio (secondo l'art. 13 lett. b) della Convenzione dell'Aia).

Al fine di provare l'esistenza di tale rischio la madre aveva fornito due indicazioni:

a) i figli, al momento, erano in tenera età ed erano stati accuditi in prevalenza dalla stessa convenuta, cosicché se essi fossero tornati col padre avrebbero subito il trauma del distacco dalla madre;

b) il padre, nel frattempo, aveva accettato un'offerta di lavoro ad Abu Dhabi e vi era il rischio che egli vi si trasferisse con i figli, senza l'accordo della madre.

Contemporaneamente nella procedura belga il giudice aveva deciso concedendo la custodia esclusiva dei figli al padre.

Con riguardo a tale caso, conformemente alla giurisprudenza spagnola, i giudici di Barcellona avevano affermato che il distacco dei bambini dalla madre non può costituire un motivo ostativo al ritorno dei figli nello Stato d'origine.

Gli stessi giudici avevano ritenuto, inoltre, che il Tribunale competente a decidere sulla facoltà del padre di condurre con sé stabilmente i figli ad Abu Dhabi fosse solo quello belga, in quanto Bruxelles era il luogo di residenza abituale dei minori⁴.

Peraltro è stato chiarito nel caso specifico che la madre potesse domandare al Tribunale belga delle misure cautelative volte ad evitare l'allontanamento dei figli col padre per altra destinazione.

In particolare a questo proposito è stato evidenziato che il giudice adito, in via cautelare, qualora vi è il rischio di sottrazione di un minore, possa - per impedirne l'espatrio - disporre il ritiro del suo passaporto.

3.2 La recente giurisprudenza della Corte dei Diritti dell'uomo

L'interpretazione della Convenzione dell'Aia del 1980 è stata oggetto di differenti pronunce da parte della Corte dei Diritti dell'uomo.

La Corte ha di recente indicato alle autorità nazionali l'obbligo di effettuare un esame approfondito della situazione dell'intera famiglia, nell'interesse superiore del bambino, considerando i suoi aspetti psicologici e materiali, conseguenti al ritorno.

In particolare, ad avviso della Corte, le autorità nazionali dello Stato sul cui territorio risiedeva il minore prima che fosse illecitamente sottratto da uno dei genitori devono valutare, in primo luogo, l'interesse superiore del bambino.

La Corte di Strasburgo ha ritenuto contrario alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e in particolare al diritto al rispetto della vita privata e familiare, il comportamento delle autorità nazionali che adottino un provvedimento di ritorno del minore in modo automatico, senza considerare gli effetti e i possibili danni, anche di carattere psicologico, sul bambino.

Tali indicazioni sono state svolte nella sentenza relativa al caso Sneersone e Kampanella contro Italia⁹) che trae origine dalla decisione del Tribunale per i Minorenni di Roma di disporre l'affidamento esclusivo al padre di un bambino nato da una coppia, la cui madre era di nazionalità lettone.

In seguito alla separazione, il piccolo, che era stato affidato alla madre, era stato portato dalla donna in Lettonia ove, a suo dire, avrebbe goduto di migliori condizioni di vita, giacché il padre non contribuiva al suo mantenimento e le impediva così di vivere in Italia.

9 V. sentenza della Corte dei Diritti dell'uomo del 12.07.2011 sez. II, ricorso n. 14737 Sneersone e Kampanella contro Italia

Il padre aveva successivamente domandato al Tribunale per i Minorenni di Roma l'affidamento esclusivo del figlio. La sua domanda era stata accolta ed era stato altresì disposto il ritorno del minore. Il decreto non era stato però riconosciuto dai giudici lettoni che l'avevano ritenuto contrario all'interesse superiore del bambino. Dopo l'esperimento di diversi ricorsi giudiziari, la Lettonia aveva domandato alla Commissione europea l'avvio di un procedimento d'infrazione contro l'Italia per l'inosservanza del Regolamento n. 2201/2003, domanda peraltro non accolta in ragione del parere motivato contrario della competente autorità europea, che non ha rinvenuto violazioni del diritto Ue.

La Corte dei Diritti dell'uomo, adita successivamente, ha peraltro indicato che i giudici nazionali devono evitare ogni automatismo nelle decisioni di ritorno di un minore e procedere ad un attento esame della situazione, fornendo un'adeguata motivazione sull'inesistenza di rischi per il bimbo in caso di rientro nel paese di residenza abituale, senza trascurare alternative al ritorno.

Nel caso specifico ha affermato che non sono sufficienti le sole assicurazioni del padre per ritenere che non sussistano tali rischi.

Le autorità nazionali sono tenute ad esame approfondito della situazione dell'intera famiglia e devono tener conto diversi fattori, tra i quali lo stato di fatto, gli aspetti psicologici, materiali e medici.

Ciò, ad avviso della Corte trova conferma nella Convenzione dell'Aia del 1980, il cui art. 13 b) esclude il ritorno del minore in caso di fondato rischio che il bimbo sia esposto a pericoli psico-fisici o a situazioni intollerabili.

Tale norma prevedendo però un'eccezione, deve esser applicata con rigore al fine di evitare che l'obiettivo della Convenzione sia frustrato.

Nel caso in esame la Corte ha ritenuto che i giudici nazionali non avevano tenuto in debito conto i danni che il bambino avrebbe potuto subire al rientro in Italia poiché non parlava la lingua italiana ed aveva avuto scarsi legami col

⁴ Conclusioni del Workshop tenuto, nell'ambito dell'Iniziativa della Rete Europea della Formazione Giudiziaria, a Barcellona il 10-12 giugno 2009 sul tema "La sustracción internacional de menores: los nuevos desafíos".

padre. Inoltre il distacco dalla madre, che l'aveva accudito stabilmente dalla nascita, avrebbe ulteriormente aggravato la sua situazione psicologica.

Già nella sua decisione relativa al caso Neulinger Shuruk contro Svizzera, la stessa Corte (10) aveva affermato la necessità di tenere in debito conto quanto previsto dall'art. 3 c. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo e cioè che

10 V. Sentenza della Grande Chambre della Corte dei Diritti dell'uomo, n. 41615/07, del 6 luglio 2010, caso Neulinger Shuruk contro Svizzera.

in tutte le decisioni ad esso relative l'interesse superiore del bambino deve avere una considerazione preminente.

In quella occasione la Corte aveva indicato l'inopportunità del ritorno di un bimbo in Israele, deciso dalle autorità israeliane, accogliendo la domanda della madre che lo aveva condotto con sé in Svizzera per liberarlo dalle regole cui voleva sottoporlo il padre imponendogli la frequenza di una scuola ultraortodossa.

Si osserva al riguardo, tuttavia, che la sussistenza del rischio che il bimbo sia esposto a pericoli psico-fisici o a situazioni intollerabili, deve esser provata.

Non a caso l'art. 13 lett. b) della Convenzione richiede che detto rischio sia fondato.

Inoltre è da sottolineare che in virtù dell'art. 11 del Regolamento Ce n. 2201/2003 il ritorno del minore può esser disposto anche in caso di rischio per il minore, qualora nello Stato di origine siano adottate misure protettive, con un'evidente discrepanza tra il regolamento e la Convenzione (come si vedrà anche in seguito).

La Corte dei Diritti dell'uomo indica comunque la necessaria preminenza dell'interesse superiore del fanciullo.

3.3 Conclusioni e raccomandazioni adottate dalla Commissione speciale per il funzionamento pratico della Convenzione dell'Aia del 1980 e del 1996 nel corso della sua riunione del 01-10 giugno 2011

La Commissione speciale si è riunita a giugno in occasione del sesto meeting sull'applicazione della Convenzione dell'Aia del 1980 e del 1996.

I lavori della Commissione hanno dato luogo a delle Conclusioni e a delle Raccomandazioni per gli Stati contraenti (11).

Con riferimento all'aspetto della violenza domestica, la Commissione ha constatato che molti Stati trattano la questione della violenza coniugale e familiare con alta priorità, in particolare attraverso la sensibilizzazione e la formazione. Tuttavia le decisioni delle autorità giudiziarie dei diversi paesi aderenti spesso non sono uniformi al riguardo.

Nel caso in cui sia invocata l'applicazione dell'articolo 13 b) della

11 V. Conclusioni e raccomandazioni della Commissione speciale per il funzionamento pratico della Convenzione dell'Aia del 1980 e del 1996, a seguito della sua sesta riunione del 01-10 giugno 2011: http://www.hcch.net/upload/concl28sc6_e.pdf

Convenzione del 1980 in relazione ad atti di violenza coniugale o familiare, le accuse di violenza domestica e i potenziali rischi per il bambino dovrebbe essere esaminati in modo rapido ed appropriato nella misura richiesta dagli obiettivi di questa eccezione.

La Commissione Speciale ribadisce il suo sostegno alla promozione di una maggiore coerenza nel trattare le accuse di violenza coniugale e familiare in applicazione dell'articolo 13 b) della Convenzione del 1980.

La stessa Commissione ha considerato le tre seguenti proposte per i lavori futuri volti a promuovere la coerenza nell'interpretazione e nell'applicazione dell'articolo 13 b), della Convenzione del 1980, e nel trattamento della questione della violenza coniugale e familiare sollevata nell'ambito delle procedure di ritorno ai sensi della Convenzione 1980:

(a) una proposta che comprende, tra le altre cose, lo sviluppo di una guida di buone pratiche in merito all'applicazione dell'articolo 13 (1) b).

(b) la creazione di un gruppo di lavoro composto in particolare dai membri della Rete Internazionale dei giudici dell'Aia, che esaminerà la fattibilità di sviluppare uno strumento appropriato per aiutare nella valutazione dell'eccezione fondata sul grave rischio di pericolo .

(c) l'istituzione di un gruppo di esperti, tra cui in particolare giudici, esperti delle Autorità centrali e altri esperti nelle dinamiche di violenza domestica, per sviluppare dei principi o una guida relativi a pratiche riguardanti il trattamento di accuse di violenza domestica.

La Commissione speciale ha riconosciuto l'importanza dell'assistenza fornita dalle Autorità centrali e altre autorità competenti per ottenere informazioni dallo Stato richiedente, quali i rapporti di polizia, degli operatori sanitari e sociali, e le informazioni sulle misure di protezione e modalità d'intervento disponibili nello Stato in cui il minore deve fare ritorno. La Commissione Speciale inoltre ha ribadito l'importanza della comunicazione giudiziaria diretta, in particolare attraverso le reti giurisdizionali, al fine di valutare se siano disponibili misure di protezione per il bambino e per il genitore che lo accompagna nello Stato in cui il bimbo deve essere restituito .

3.4. La giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo esaminata dalla Commissione speciale per il funzionamento pratico della Convenzione dell'Aia del 1980 e del 1996 nel corso della sua riunione del 01-10 giugno 2011

La Commissione speciale, nelle sue Conclusioni e raccomandazioni relative alla riunione tenutasi all'Aia dal 01 al 10 giugno 2011, ha indicato che la Corte europea dei Diritti dell'Uomo, nelle decisioni assunte da molti anni, ha espresso il suo sostegno alla Convenzione del 1980, illustrato in particolare in una dichiarazione effettuata nella trattazione del caso *Maumousseau e Washington c. Francia* (n. 39388/05, CEDU 2007 XIII) secondo la quale la Corte "sostiene in pieno la filosofia alla base di questa Convenzione."

Tuttavia la stessa Commissione speciale ha rilevato una serie preoccupazioni espresse in merito ai termini usati dalla Corte nelle sue decisioni recenti e *Neulinger Shuruk c. Svizzera* (Grande Chambre, n. 41615/07, 6 luglio 2010) e *Raban c. Romania* (n. 25437/08, 26 ottobre 2010) nella misura in cui potrebbero essere interpretati "come esigenza che i giudici nazionali abbandonino la velocità e l'approccio rapido previsto dalla Convenzione dell'Aia e si discostino dall'interpretazione restrittiva delle eccezioni di cui all'articolo 13 per orientarsi su una valutazione complessiva e autonoma sul merito della questione ".

La Commissione ha rilevato peraltro che un dato rassicurante è da individuare nella recente dichiarazione extragiudiziaria effettuata dal Presidente della Corte europea dei Diritti dell'Uomo, in cui egli sostiene che la decisione *Neulinger e Shuruk c. La Svizzera* non segnala un cambio di direzione della Corte in materia di sottrazione di minori, e che la logica della Convenzione dell'Aia è che un bambino che è stato sottratto dovrebbe essere riportato nello Stato della sua residenza abituale e che solo in tale Stato la sua situazione deve essere esaminata (nella sua interezza 12) .

4. La richiesta di ritorno

Nell'ambito di un ricorso attivato ai sensi della Convenzione dell'Aia per il ritorno di un bambino l'Autorità centrale deve assumere una posizione neutra.

12 V. punto 47 e seg. delle Conclusioni e raccomandazioni della Commissione speciale per il funzionamento pratico della Convenzione dell'Aia del 1980 e del 1996, a seguito della sua riunione del 01-10 giugno 2011, tenutasi all'Aia.

È possibile ed auspicabile la comunicazione diretta tra autorità giudiziarie, che nell'esperienza concreta ha facilitato lo scambio di informazioni e la celerità della procedura.

Il giudice della residenza abituale, ad esempio, può chiedere al giudice, o anche all'Autorità centrale del paese di sottrazione, notizie sulla condizione di salute psicofisica del minore od altre informazioni che lo concernono.

I soggetti legittimati a richiedere il ritorno del minore sono la persona, l'istituzione o l'ente che, anche congiuntamente, abbiano il diritto di custodia, ossia di affidamento del minore, immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro. (art. 3 lett. a) Conv. Aia 1980)

La Commissione speciale per il funzionamento pratico della Convenzione dell'Aia del 1980 e del 1996, nel corso della sua riunione del 01-10 giugno 2011, ha indicato che ai sensi della Convenzione, il termine "custodia" deve essere interpretato tenendo conto della natura autonoma della Convenzione e alla luce dei suoi obiettivi.

Per quanto riguarda il senso convenzionale e autonomo di "diritto di custodia", la Commissione speciale prende atto della decisione della *Abbott v. Abbott*, 130 S.Ct. 1983 (2010), che sostiene ora l'approccio secondo cui un diritto di visita combinato con un diritto di determinare la residenza del minore costituisce un " diritto di custodia" ai sensi della Convenzione dell'Aia del 1980.

Questa indicazione è un contributo importante teso a garantire la coerenza a livello internazionale dell'interpretazione della Convenzione. 13) Il diritto di custodia può derivare dalla legge, da una decisione giudiziaria o amministrativa o da un accordo tra le parti. (art. 3 lett. b) Conv. Aja 1980)

Il consenso al trasferimento o al mancato ritorno del minore, preventivo o successivo allo stesso, preclude l'accesso ad una pronuncia ai sensi dell'art. 8 della Convenzione dell'Aia, difettando l'illiceità dello spostamento del bambino.

13 V. punto 45 delle Conclusioni e raccomandazioni della Commissione speciale per il funzionamento pratico della Convenzione dell'Aia del 1980 e del 1996, a seguito della sua riunione del 01-10 giugno 2011, tenutasi all'Aia.

In caso di illecita sottrazione internazionale di minore, la persona che è stata privata del figlio, in via complementare, può denunciare il sottrattore sotto il profilo penale.

La competenza ad emettere l'ordine di ritorno *ex art. 8* della Convenzione Aja del 1980 è del giudice dello Stato di residenza abituale o dello Stato dove il minore si trova, adito tramite l'Autorità centrale.

Deve quindi interpretarsi in questo senso l'art. 8 della Convenzione in esame, quando indica che, al fine di ottenere assistenza per assicurare il ritorno del minore, la persona legittimata può rivolgersi sia all'Autorità centrale della residenza abituale del minore, sia a quella di ogni altro Stato contraente.

Inoltre, qualora nel frattempo il minore venga trasferito in un ulteriore Stato, l'Autorità centrale, che riceve una domanda *ex art. 8* della Convenzione, dovrà trasmettere direttamente la domanda di ritorno indirizzandola all'Autorità centrale di ultima destinazione (*v. art. 9* della Convenzione).

5. La Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 e il Regolamento CE Bruxelles II bis.

Dal 1° marzo 2005 il Regolamento Bruxelles II (bis) è applicabile a tutti gli Stati membri dell'Unione europea, ad esclusione della Danimarca.

La relazione tra le due normative è la seguente:

La Convenzione Aia del 1980 fornisce una procedura celere e sicura per il ritorno del minore.

Il Regolamento Bruxelles II (bis) fornisce delle regole ordinarie da seguire circa la competenza giurisdizionale ed è complementare alla Convenzione.

Al contempo, ai sensi del suo articolo 60, il regolamento stesso prevale sulla convenzione dell'Aia del 1980.

All'art. 8 il Regolamento prevede la regola generale in materia di competenza nelle cause aventi ad oggetto la responsabilità parentale.

Il successivo art. 10 dello stesso Regolamento prevede un'eccezione in caso di trasferimento o ritenzione illecita del minore.

Tale articolo è di complemento all'art. 16 della Convenzione dell'Aia.

In virtù del citato art. 10 del Regolamento il giudice dello Stato di residenza abituale del minore immediatamente prima della sottrazione o della ritenzione illecita, conserva la sua competenza fino a che il minore non abbia acquisito un'altra residenza abituale in un altro Stato e il titolare del diritto di custodia abbia dato il suo assenso al trasferimento, ovvero ancora sia trascorso un periodo minimo di un anno in cui il minore abbia risieduto nel nuovo Stato e si sia ivi integrato. In quest'ultimo caso, inoltre, deve verificarsi una delle condizioni di cui ai punti da i a iv della lettera b). Tali condizioni sono le seguenti:

- i. che nel termine di un anno da quando il titolare del diritto di affidamento ha avuto conoscenza (o avrebbe dovuto aver conoscenza) del luogo in cui il minore si trovava, non è stata presentata alcuna domanda di ritorno ; o
- ii. che sia stata ritirata una domanda di ritorno dal titolare del diritto di affidamento e non sia stata presentata una nuova domanda entro il termine di un anno; o
- iii. che sia stata archiviata una domanda presentata dinanzi ad un organo giurisdizionale dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno illecito; o
- iv. che l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la sua residenza abituale, immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno, abbia emanato una decisione di affidamento che non prevede il ritorno del minore.

Con riguardo a tale ultima ipotesi ci si può chiedere se qualora il giudice della residenza abituale abbia emesso una pronuncia in tema di affidamento del minore in via provvisoria, non includente l'ordine di ritorno, si possa ritenere

avvenuto uno spostamento di giurisdizione dall'Autorità giudiziaria dello Stato membro di residenza abituale in favore del foro della nuova residenza.

In proposito si è espressa di recente la Corte di Giustizia dell'Unione europea sul rinvio pregiudiziale (con richiesta di procedimento d'urgenza) effettuato dall'Oberster Gerichtshof (Austria)¹⁴

Il caso esaminato dalla Corte riguarda una bimba trasferita in Austria dalla madre, in violazione di un precedente provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Venezia che, in via provvisoria, aveva disposto l'affidamento condiviso della piccola ai genitori. Tale provvedimento peraltro non aveva statuito il ritorno della minore, ma anzi le consentiva di risiedere con la propria madre in Austria fino all'adozione della decisione definitiva.

Nell'ambito del procedimento italiano erano state poi verificate reali difficoltà di visita del padre alla figlia, cosicché, successivamente, con decreto del 10.7.2009 il Tribunale per i Minorenni di Venezia aveva disposto l'immediato ritorno della minore.

Un ostacolo all'esecuzione del decreto suddetto, debitamente certificata in guisa da beneficiare in Austria dell'efficacia automatica di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento (CE) n. 2201/2003, era costituito peraltro dalla successiva decisione austriaca di negare il ritorno della minore, resa ai sensi 13, lettera b) della convenzione dell'Aia 25 ottobre 1980.

Al riguardo, si ricorda che l'art. 42 del Regolamento (CE) n.2201/2003 prevede la possibilità di ottenere, dal giudice di origine, un titolo esecutivo nello Stato membro di trasferimento: si tratta di un certificato che attesta che tutto il procedimento, che ha dato luogo ad una decisione di ritorno esecutiva in uno Stato membro, è avvenuto nel rispetto dei principi di legalità indicati al capo 2 dello stesso art. 42.

Nel caso accennato, l'Autorità austriaca, successivamente al decreto italiano, aveva attribuito in via provvisoria l'affidamento della bambina alla madre. I giudici austriaci di prime cure avevano infatti manifestato il convincimento di esser divenuti competenti in virtù dell'art. 10 del Regolamento lettera b) iv.

Adito in merito a tali questioni, l'Oberster Gerichtshof (organo giudiziario austriaco di ultimo grado) aveva domandato in via pregiudiziale l'interpretazione della Corte di Giustizia ponendo, in particolare, i seguenti quesiti (sinteticamente riportati in numero di quattro poiché una delle questioni è stata assorbita dalla soluzione fornita dalla Corte):

1) se il giudice italiano, a seguito della pronuncia della decisione di affidamento provvisorio che non disponeva il ritorno della minore, avesse perso ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) 2201/2003 lettera b) punto iv, la giurisdizione attribuitagli dagli artt. 8 e 10 dello stesso Regolamento (sulla base del criterio della residenza abituale originaria della minore in Italia); in particolare il giudice del rinvio domandava se l'art. 10, lett. b), iv), del regolamento dovesse essere interpretato nel senso che un provvedimento provvisorio va qualificato come «decisione di affidamento che non prevede il ritorno del minore» ai sensi di tale disposizione;

2) se il provvedimento dei giudici italiani che disponeva il ritorno ai sensi dell'art. 11, n.8 (che era emanato da un giudice competente ed esecutivo) dovesse presupporre una decisione definitiva sull'affidamento della minore; ed in caso di soluzione affermativa se nello Stato di esecuzione potesse essere eccepita l'incompetenza del giudice dello Stato di origine o l'inapplicabilità dell'art. 11, n. 8, del regolamento per opporsi all'esecuzione della decisione certificata dal giudice di origine ai sensi dell'art. 42, n. 2, del regolamento;

3) se la decisione austriaca di affidamento provvisorio della bambina alla madre resa successivamente al decreto italiano, potesse impedire l'esecuzione in Austria della statuizione italiana di ritorno della bimba; in particolare il giudice del rinvio domandava se l'art. 47, n. 2, secondo comma, del regolamento dovesse essere interpretato nel senso che una decisione che attribuisca un diritto di affidamento provvisorio, emessa in un momento successivo da un giudice dello Stato membro di esecuzione e considerata esecutiva ai sensi della legge di tale Stato, impedisca l'esecuzione di una decisione di ritorno certificata, emessa anteriormente;

4) se, infine, l'esecuzione di una decisione certificata possa essere negata nello Stato membro di esecuzione adducendo un mutamento delle circostanze, sopravvenuto dopo la sua emanazione, tale per cui l'esecuzione potrebbe ledere gravemente il superiore interesse del minore, o se invece un tale mutamento debba essere dedotto dinanzi ai giudici dello Stato membro di origine, il che implicherebbe, ad avviso dei giudici austriaci, la sospensione dell'esecuzione della decisione nello Stato membro richiesto, nelle more del procedimento nello Stato membro di origine.

Sul primo quesito la Corte di Giustizia ha affermato che, nella materia in esame, soltanto la decisione definitiva di affidamento è suscettibile di produrre lo spostamento di giurisdizione di cui all'art. 10 lett. b), iv).

¹⁴ v. Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, III Sez., 1° luglio 2010, causa C-211/10 (Presidente Lenaerts; Relatore Juhász) il cui testo integrale è consultabile sui siti : www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com e www.curia.europa.eu.

Tale interpretazione restrittiva si fonda sull'analisi sistematica del regolamento 2003/2201 e sulla considerazione della sua peculiare *ratio*, individuabile nelle finalità di prevenzione e dissuasione da azioni di sottrazione di minori tra Stati membri, nonché - in caso di avvenuto trasferimento illecito - di predisposizione di un rapido ritorno del minore. Risponde a tale *ratio* il ruolo centrale, attribuito dal regolamento citato, al giudice del foro di residenza abituale del minore e la necessità di ribadire il principio della conservazione di tale competenza.

Perciò la previsione di cui all'art. 10 lett. b), iv), deve esser interpretata in maniera restrittiva, nel senso che il richiamo contenuto alla "decisione di affidamento che non prevede il ritorno del minore" deve ritenersi a una decisione definitiva « adottata sulla scorta di una disamina completa dell'insieme degli elementi pertinenti ».

La Corte ha ribadito che ogni eccezione al principio della giurisdizione dello Stato di residenza abituale d'origine del minore - principio previsto nel regolamento n. 2201/2003 - deve esser verificata ed applicata dall'interprete alla luce delle suindicate finalità del Regolamento e dell'interesse superiore del fanciullo ¹⁵.

Ha pertanto escluso, nel caso di specie, che rientri nella nozione di "decisione di affidamento che non prevede il ritorno del minore" ai sensi dell'art. 10, lett. b), iv), del regolamento (...) anche un provvedimento provvisorio con cui si dispone che fino all'adozione della decisione definitiva sull'affidamento "le decisioni relative al minore", in particolare il diritto di stabilire il luogo di residenza, spettano al genitore che ha sottratto il minore.

Infatti, qualora si ritenesse che una tale decisione provvisoria del giudice dello Stato membro della residenza abituale anteriore, potesse comportare la perdita della sua competenza ciò contrasterebbe non solo con il principio di conservazione di tale competenza del foro d'origine (e di limitazione delle eccezioni ad esso) ma altresì con l'interesse del fanciullo.

Il giudice del foro di origine «potrebbe infatti essere dissuaso dall'adottare una siffatta decisione provvisoria, quand'anche essa fosse necessaria per tutelare gli interessi del minore».

Sul secondo quesito è interessante notare come la sentenza citata abbia affrontato l'aspetto di cui all'art. 11 n. 8 citato, che prevede, in particolare, che "nonostante l'emanazione di un provvedimento contro il ritorno in base all'articolo 13 della convenzione dell'Aia del 1980, una successiva decisione che prescrive il ritorno del minore, emanata da un giudice competente ai sensi del presente regolamento, è esecutiva conformemente alla sezione 4 del capo III, allo scopo di assicurare il ritorno del minore".

Al riguardo l'indicazione della Corte è che la decisione sul ritorno di cui all'art. 11, n. 8 del Regolamento (CE) n. 2201/2003 non presuppone, da parte dello stesso giudice che lo ha disposto, una decisione definitiva sull'affidamento.

In particolare, con la sentenza citata si è dunque ribadito come non sia necessaria una pronuncia definitiva sull'affidamento per fondare il ritorno esecutivo.

Un'interpretazione contraria potrebbe andare a discapito di una istruttoria ponderata ed esaustiva da parte del giudice del foro d'origine competente, che potrebbe esser forzato "a prendere una decisione sul diritto di affidamento senza disporre di tutte le informazioni e di tutti gli elementi pertinenti, né del tempo necessario a valutarli in modo obiettivo e pacato".

Sul terzo quesito secondo la Corte una decisione di affidamento provvisorio resa dallo Stato di nuova residenza del minore non rientra tra quelle in grado di impedire ai sensi dell'art. 47, paragrafo 2, l'esecuzione in tale Stato di una decisione sul ritorno resa in precedenza dal foro di origine e certificata conformemente all'art. 42.

L'analisi del regolamento citato permette di ritenere che, ai sensi dei suoi art. 11 n. 8 e 42, possa esser dotata di esecutività immediata, con l'adozione del previsto certificato, la « decisione che prescrive il ritorno del minore » emanata da un giudice competente ai sensi dello stesso regolamento, a condizione che lo Stato di esecuzione abbia adottato un atto in senso contrario al ritorno, prima del provvedimento del Paese d'origine.

La Corte, ribadendo la giurisprudenza già in passato espressa, ha precisato che l'esecutività di una decisione che prescrive il ritorno di un minore - successiva ad un provvedimento di diniego del rientro - beneficia dell'autonomia procedurale, al fine di non ritardare il ritorno di un minore illecitamente trasferito ¹⁶.

Essa ha altresì confermato la finalità - sottesa agli artt. 11 n.8, 40 e 42) - di fornire una risposta celere all'istanza di ritorno del genitore che ha subito la sottrazione del figlio e la priorità riconosciuta alla competenza del giudice del foro di origine nell'ambito del capo III, sezione 4, del regolamento.

¹⁵ In tal senso v. anche la sentenza della Corte Giustizia dell' 11 luglio 2008, causa C -195/08, *Rinau*, punti dal 51 al 52 della motivazione.

¹⁶ V. ancora la sentenza *Rinau* cit., punti 63 e 64 della motivazione.

Una precisazione molto importante è stata poi ribadita nella sentenza in argomento con riguardo al rapporto tra il regolamento 2003/2201 e la Convenzione dell'Aia del 1980. In particolare è confermato il primato del regolamento su tale convenzione, nei rapporti tra gli Stati membri.

Già in precedenza nella sentenza *Rinau* tale aspetto era stato oggetto di approfondimento.

Infatti, alla luce del diciassettesimo considerando del regolamento 2003/2201, quest'ultimo integra le disposizioni della Convenzione dell'Aia del 1980. Ma al contempo il regolamento stesso prevale sulla convenzione dell'Aia del 1980, ai sensi del suo articolo 60.

Più precisamente la sentenza del luglio 2010 in esame, riprendendo quanto a suo tempo affermato nel caso *Rinau*, chiarisce che (in base al meccanismo istituito dagli artt. 11, n. 8, 40 e 42 del regolamento) nel caso in cui il giudice dello Stato membro di illecito trasferimento abbia emesso una decisione contro il ritorno ai sensi dell'art. 13 della Convenzione dell'Aia del 1980, il regolamento riserva comunque al giudice competente in forza di questo stesso regolamento, e quindi a quello del foro di residenza abituale d'origine, qualunque decisione in merito all'eventuale ritorno del minore.

Ciò, come detto, sulla base del primato del regolamento sulla convenzione nei rapporti tra gli Stati membri, ai sensi dell'art. 60 del regolamento stesso.

L'art. 11 n. 8 dispone che la decisione sul ritorno resa dal giudice competente è esecutiva conformemente alla sezione 4 del capo III del regolamento, allo scopo di assicurare il rientro del minore¹⁷.

In proposito tutta la giurisprudenza della Corte di Giustizia fa riferimento ad un altro fondamentale principio sotteso al regolamento: quello di reciproca fiducia tra gli Stati membri.

In osservanza di tale principio, si può evidenziare che il giudice competente del foro di residenza abituale d'origine, prima di adottare la decisione di ritorno del minore, deve tener conto delle ragioni e degli elementi probatori sui quali sia stata fondata la decisione contro il ritorno. "Il fatto che egli abbia preso in considerazione tali elementi contribuisce a giustificare l'esecutività della decisione, una volta che sia stata adottata"¹⁸.

Sempre con riguardo al terzo quesito, la Corte ha chiarito le ragioni per cui ha escluso che una decisione di affidamento provvisorio, resa dal foro dello Stato di nuova residenza del minore, possa esser in grado di impedire (ai sensi dell'art. 47 paragrafo 2) l'esecuzione in tale Stato di una decisione sul ritorno, emessa dal giudice della residenza abituale, e certificata conformemente all'art. 42 del Regolamento¹⁹. Ha precisato infatti che ai sensi degli artt. 42 n. 1 e 43 n. 2 del Regolamento il rilascio di un certificato non è impugnabile dinanzi ai giudici dello Stato membro del trasferimento, (vi è infatti solo la possibilità di sua rettifica in caso di errore materiale) e la decisione certificata ha valore esecutivo con efficacia immediata, senza alcuna possibilità di opposizione al suo riconoscimento.

Di conseguenza, il riferimento che è contenuto nell'art. 47 paragrafo 2 alla possibilità che la decisione certificata non sia eseguita "se è incompatibile con una decisione esecutiva emessa posteriormente" va inteso soltanto con riferimento alle eventuali decisioni pronunciate successivamente dai giudici competenti dello Stato membro di origine.

Ciò quindi nel rispetto del principio della competenza del giudice dello Stato di residenza abituale del minore.

Infine, in linea con tutti i principi finora enunciati, l'esecuzione di una decisione certificata non può essere evitata nello Stato membro di esecuzione adducendo un mutamento delle circostanze, successivo alla sua emanazione, tale per cui l'esecuzione potrebbe esser gravemente pregiudizievole per il minore.

A proposito del quarto quesito, la Corte ha affermato che "un mutamento del genere deve essere dedotto dinanzi al giudice competente dello Stato membro di origine, al quale dovrebbe essere presentata anche l'eventuale domanda di sospensione dell'esecuzione della sua decisione"²⁰.

¹⁷ V. punto 58 della sentenza della Corte giust. 1° luglio 2010, causa C-211/10

¹⁸ V. punto 59 della sentenza della Corte giust. 1° luglio 2010, causa C-211/10.

¹⁹ L'art. 47 cit. recita: «1. Il procedimento di esecuzione è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione. - 2. Ogni decisione pronunciata dall'autorità giurisdizionale di uno Stato membro e dichiarata esecutiva ai sensi della sezione 2 o certificata conformemente all'articolo 41, paragrafo 1, o all'articolo 42, paragrafo 1, è eseguita nello Stato membro dell'esecuzione alle stesse condizioni che si applicherebbero se la decisione fosse stata pronunciata in tale Stato membro. In particolare una decisione certificata conformemente all'articolo 41, paragrafo 1, o all'articolo 42, paragrafo 1, non può essere eseguita se è incompatibile con una decisione esecutiva emessa posteriormente».

²⁰ V. punto 83 della sentenza della Corte di Giustizia citata, del 1° luglio 2010, C- 211-10.

Questa osservazione è conforme ad una giurisprudenza ormai consolidata della Corte di Giustizia. In tal senso, ad esempio, si era espressa la stessa Corte in una sua decisione del 23 dicembre 2009.²¹

Nella relativa sentenza è ribadita la necessità che i giudici nazionali osservino il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate dagli Stati membri, previsto nel Regolamento n.2201/2003, principio che (come si evince dal ventunesimo considerando dello stesso Regolamento) è a sua volta fondato sul criterio giuridico della reciproca fiducia tra gli Stati membri.

Anche in questa sentenza si afferma, conformemente all'art. 28 n.1 del Regolamento, che i provvedimenti relativi alla responsabilità genitoriale, emessi nello Stato membro ed esecutivi devono, in linea di principio, esser eseguiti nello Stato membro richiesto.

Il divieto di qualsiasi riesame nel merito di una decisione esecutiva, da parte del giudice dello Stato membro di esecuzione, è altresì ribadito, ai sensi dell'art. 31, n. 3 del Regolamento stesso.

È evidente, dall'esame dei casi concreti oggetto di decisione della Corte di Giustizia, come quest'ultima miri a garantire l'osservanza degli atti direttamente applicabili negli Stati membri da parte degli stessi, con interpretazioni, pur restrittive, ma giustificate dall'obiettivo di salvaguardare le finalità dell'Unione ed al contempo l'interesse del minore.

Nello specifico evitare che, con interpretazioni aperte ad eccezioni sempre maggiori al principio della competenza del giudice dello Stato membro di residenza abituale del minore, lo scopo del regolamento n. 2201/2003, di prevenire, dissuadere e risolvere con celerità i casi di sottrazione internazionale di un fanciullo, sia frustrato. Ciò nell'interesse di quest'ultimo a conservare ed esercitare in maniera regolata ed agevole valide relazioni affettive con entrambi i genitori, nell'ambiente in cui ha sviluppato stabilmente relazioni parentali e sociali.

Come già detto, la Convenzione dell'Aia del 1980 indica delle ipotesi tassative in cui il giudice del luogo ove si trova il minore può negare il suo ritorno nello Stato di residenza abituale.

L'obiettivo perseguito dagli Stati firmatari della Convenzione era la predisposizione di una procedura chiara e facilmente accessibile, atta a permettere il rientro del minore con la necessaria celerità.

Tuttavia, negli anni l'attuazione pratica del procedimento istituito dalla Convenzione si è rivelata talvolta lenta e complicata.

Sulla base di questa considerazione, gli Stati membri dell'Unione europea nel predisporre uno strumento regolamentare che fosse in grado di superare i difetti della Convenzione, hanno inteso inserire nel Regolamento Bruxelles II bis delle norme volte ad assicurare che l'Autorità giudiziaria della residenza abituale, competente prima della sottrazione del minore, mantenga in tema di decisioni sulla responsabilità genitoriale, la competenza anche successivamente.

In tal modo, sulla base del Regolamento, il giudice del foro d'origine è in grado di assumere una decisione che supera quella eventuale di non ritorno, pronunciata dal giudice del luogo ove si trova il minore dopo la sua sottrazione.

Ciò al fine di garantire l'efficace e celere rimpatrio del bambino.

Come si è accennato, pertanto, il Regolamento 2201/2003 ha una valenza complementare rispetto alla Convenzione dell'Aia del 1980, prevalendo su questa in virtù della disposizione contenuta nell'art. 60 dello stesso Regolamento.

6. Il termine per la decisione

L'Autorità giudiziaria adita è tenuta a pronunciarsi sulla domanda di ritorno entro il termine di sei settimane.

In proposito la Convenzione dell'Aia del 1980 prevede un provvedimento d'urgenza stabilendo che qualora decorrano sei settimane dalla data d'inizio del procedimento senza che una decisione sia intervenuta, il richiedente può domandare una dichiarazione che precisi le ragioni del ritardo.

Anche il Regolamento 2201/2003 si conforma al termine indicato dalla Convenzione prevedendo all'art. 11 punto 3 che l'autorità giudiziaria, salvo il caso in cui circostanze eccezionali non lo consentano, emana il provvedimento al più tardi sei settimane dopo aver ricevuto la domanda.

Detto termine non sempre viene rispettato nella pratica.

Peraltro si ritiene che la durata della procedura debba esser il più possibile contenuta.

Al riguardo alcuni rallentamenti possono esser determinati dalla stessa applicazione della Convenzione e dettati dall'esigenza di favorire la composizione amichevole della controversia.

In proposito, l'art. 7 lettera c) della Convenzione dell'Aia recita che le Autorità centrali devono cooperare reciprocamente assumendo, direttamente o tramite intermediari, tutti i provvedimenti necessari per assicurare la consegna volontaria del minore, o agevolare una composizione amichevole.

²¹ V. sentenza della Corte di Giustizia del 23 dicembre 2009, causa C- 403/09 PPU, *Deticek* contro *Sgueglia*.

La mediazione è uno degli strumenti utilizzabili ai fini di una consegna volontaria del minore. Tuttavia la composizione del conflitto tra i genitori può dilatare i tempi della pronuncia del giudice sul ritorno.

Un esempio è quello di un caso occorso tra Spagna e Olanda in cui l'Autorità centrale olandese tardò sette mesi nel presentare la domanda all'Autorità giudiziaria, malgrado vi fosse una insistente istanza in tal senso da parte del ricorrente che non intendeva più sottoporsi alla mediazione, stante il rifiuto della madre, convenuta e autrice della sottrazione, a giungere ad un accordo ²².

Analogo ritardo è stato riscontrato in un procedimento che ha coinvolto le Autorità centrali spagnola e tedesca. In tale caso il padre, ricorrente, era titolare del diritto di affidamento della figlia minore, grazie ad una decisione giudiziale, e la madre esercitava, al momento della sottrazione, il diritto di visita della figlia.

La bambina era partita in Germania per visitare la mamma ed era stata ivi trattenuta.

Celebrata l'udienza, il Tribunale aveva rinviato la pronuncia della decisione ad altra data per ben quattro volte. Al ricorrente era stato proposto di partecipare ad una mediazione in Germania durante i fine settimana con un costo di 2.500 euro per ogni genitore. Il ricorrente aveva invece domandato il ritorno della minore chiedendo che la mediazione si realizzasse in Spagna ²³.

Alla luce di tali casi è evidente come il ricorso alla mediazione non debba snaturare l'urgenza del procedimento e comportare rilevanti ritardi nell'adozione della decisione.

La mediazione può costituire uno strumento di ausilio alla risoluzione del conflitto e alla gestione del ritorno del minore nell'ambito di una composizione amichevole tra le parti, sempre peraltro nel rispetto del carattere di celerità della procedura.

Pur confermandosi gli indubbi vantaggi del ricorso alla mediazione - di cui si tratterà appresso - essa ha una valenza positiva qualora non determini una violazione della Convenzione, e pertanto sia applicata quando le parti siano consenzienti e seriamente motivate.

7. La mediazione

La sottrazione internazionale di minori potrebbe esser ritenuta da alcuni una materia non affrontabile con l'ausilio della mediazione, in ragione del livello elevato del conflitto tra le parti, della distanza geografica tra i paesi - che rende difficile la realizzazione delle sessioni - e delle differenze culturali e religiose tra i genitori che acuiscono le tensioni.

Inoltre, il concorso di diversi sistemi legali e le differenze linguistiche complicano il procedimento e le comunicazioni. Occorre altresì tener presente che nei casi di sottrazione di minore le parti sono sottoposte a diversi fattori di stress rilevanti, quali: la rottura delle relazioni personali, il timore della perdita dei rapporti affettivi, le preoccupazioni economiche, il timore di assumere delle decisioni fondamentali di ordine personale e familiare.

Tuttavia vi sono numerose ragioni per far ricorso alla mediazione.

E' opportuno astenersi sempre dal qualificare il genitore che sottrae il figlio come "cattivo", come colui che si disinteressa di causare un danno all'altro e che non tiene in conto i diritti del minore a relazionarsi con entrambi i genitori. Peraltro, guardando la sottrazione dal punto di vista del danno al minore le conseguenze, nella maggior parte dei casi, sono irreparabili ²⁴.

Infatti gli studi svolti dall'Associazione "REUNITE" ²⁵ indicano che i bambini perdono la confidenza col genitore e gli altri familiari da cui sono stati allontanati e ricordano l'esperienza di sottrazione per anni.

Le difficoltà di ripristinare la relazione del bimbo con l'altro genitore sono tanto maggiori quanto più lungo è il tempo trascorso dal momento della sottrazione.

Una di esse può esser conseguente alla perdita della lingua della residenza abituale, che è più repentina quanto più piccolo è il bambino; in tal modo il minore perde il veicolo essenziale al mantenimento della sua relazione con l'altro genitore.

²² Caso H28 (1788) Spagna – Olanda, oggetto di studio nel Workshop tenuto, nell'ambito dell'Iniziativa della Rete Europea della Formazione Giudiziaria, a Barcellona il 10-12 giugno 2009 su "La sustracción internacional de menores: los nuevos desafíos".

²³ Caso H 28 (2047) Spagna- Germania oggetto di studio nel Workshop di cui alla nota precedente.

²⁴ 24 V. la Relazione di Maria Isabel TOMAS GARCIA, (Giudice del Tribunale di prima istanza di Barcellona) "Family mediation involving International child abduction cases. International experience and applicable models", svolta al Workshop citato.

²⁵ 25 "Reunite" è un'organizzazione senza fine di lucro che nacque nel Regno Unito e che è specializzata nella sottrazione internazionale dei minori i cui obiettivi essenziali sono: fornire informazioni e appoggio ai genitori e ai familiari di minori sottratti, fornire informazioni legali dei distinti paesi e offrire mediazione in caso di sottrazione internazionale di minori. Tale organizzazione offre un servizio di contatto telefonico 24 ore su 24: tel+44(0) 116 2555 345, fax : +44 (0) 116 2556 370 e pag web : www.reunite.org.

Inoltre maggiore è la distanza geografica tra i due genitori, maggiore è la difficoltà di esercizio del diritto di visita, soprattutto per i bambini la cui età non consente loro di viaggiare soli. Anche le condizioni economiche delle parti possono incidere negativamente sulla possibilità di affrontare il viaggio.

7. a) La mediazione nella Convenzione dell'Aia e nel contesto europeo

La Convenzione dell'Aia contiene il riferimento alla mediazione in maniera implicita laddove, all'art. 7, dispone che le Autorità Centrali devono collaborare tra loro e promuovere la collaborazione tra le Autorità competenti dei rispettivi Stati - al fine di consentire la restituzione immediata dei minori - nonché di garantire la restituzione volontaria del bambino o facilitare una soluzione amichevole (punto c dell'art. 7).

L'art. 10 della Convenzione afferma che l'Autorità Centrale dello Stato dove si trova il minore adotterà o farà in modo che siano adottati tutti i provvedimenti adeguati per assicurare la sua riconsegna volontaria.

Il ricorso alla mediazione in materia di sottrazione di minori è stato dapprima sperimentato in Gran Bretagna e successivamente attuato anche in altri paesi come la Francia. L'esigenza di un procedimento teso alla conciliazione stragiudiziale delle parti è stata progressivamente sentita da tutti i paesi dell'Unione europea.

In tale contesto, in seno al Consiglio d'Europa è stato elaborato, dalla Commissione per l'Efficienza della Giustizia, un rapporto sull'utilizzo della mediazione, che ha rilevato, nei paesi oggetto dell'indagine, la necessità di una maggiore conoscenza dello strumento, di una sensibilizzazione in tal senso dei giudici e della messa a disposizione da parte degli Stati parti di fondi atti a far fronte alla relativa spesa 26) .

Rispondendo a queste necessità, l'Unione europea, con la Direttiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, ha voluto indicare agli Stati membri l'urgenza di approntare meccanismi di mediazione efficaci, tesi a fornire alle parti “una risoluzione

26 v. Analysis on assessment of the impact of Council of Europe recommendations concerning mediation, nel sito: www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/mediation/default_en.asp

extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie in materia civile e commerciale attraverso procedure concepite in base alle esigenze delle parti”.

La Direttiva evidenzia in particolare che “gli accordi risultanti dalla mediazione hanno maggiori probabilità di essere rispettati volontariamente e preservano più facilmente una relazione amichevole e sostenibile tra le parti. Tali benefici diventano anche più evidenti nelle situazioni che mostrano elementi di portata transfrontaliera”.

L'Unione europea persegue quindi esplicitamente “l'obiettivo di facilitare l'accesso alla risoluzione alternativa delle controversie e di promuovere la composizione amichevole delle medesime incoraggiando il ricorso alla mediazione e garantendo un'equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario”.

La predetta direttiva si applica alle controversie transfrontaliere, in materia civile e commerciale.

Con riguardo alla necessità di rendere un efficace servizio informativo al pubblico sui vantaggi della mediazione l'articolo 9 della richiamata Direttiva indica agli Stati membri di incoraggiare nei modi più appropriati, “la divulgazione al pubblico, in particolare via Internet, di informazioni sulle modalità per contattare i mediatori e le organizzazioni che forniscono servizi di mediazione”.

In linea con tale indicazione l'Autorità giudiziaria belga ha recentemente avviato un progetto pilota, istituendo all'interno del “Tribunal de la Jeunesse” di Bruxelles un “Bureau d'information” che propone il ricorso alla mediazione

come alternativa al Tribunale e che è in grado di indirizzare gli utenti che ne facciano richiesta ai centri specializzati per la mediazione. 27)

Inoltre tale "Bureau" fornisce informazioni anche sui costi della mediazione specificando che in linea generale essa è a carico delle parti ma che le spese e gli onorari del mediatore possono essere coperti dall'assistenza giudiziaria statale, nel rispetto di determinate condizioni.

Il sito (indicato in nota 27) fornisce inoltre una lista di mediatori raccomandati dallo stesso Tribunale.

27 Informazioni più dettagliate sono inoltre reperibili dall'utente sul sito www.mediation-justice.be.

L'articolo 2 della Direttiva 2008/52/CE, indica l'utilità del ricorso alla mediazione nelle controversie transfrontaliere.

A tal fine definisce in via generale per controversia transfrontaliera quella in cui almeno una delle parti è domiciliata o risiede abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di qualsiasi altra parte alla data in cui:

- a) le parti concordano di ricorrere alla mediazione dopo il sorgere della controversia;
- b) il ricorso alla mediazione è ordinato da un organo giurisdizionale;
- c) l'obbligo di ricorrere alla mediazione sorge a norma del diritto nazionale; o
- d) ai fini dell'articolo 5, un invito è rivolto alle parti.

Come evidenziato, il ricorso alla mediazione è previsto anche su indicazione dell'organo giurisdizionale che, investito di una causa, può - se lo ritiene appropriato e tenuto conto di tutte le circostanze del caso - invitare le parti ad aderire alla mediazione allo scopo di dirimere la controversia.

Il Giudice può altresì invitare le parti a partecipare ad una sessione informativa sul ricorso alla mediazione se tali sessioni hanno luogo e sono facilmente accessibili (art. 5 della direttiva)

La mediazione può anche essere prevista come obbligatoria dal diritto nazionale degli Stati membri, ma deve essere lasciata impregiudicata la possibilità per le parti di ricorrere al sistema giudiziario.

Le parti hanno inoltre la possibilità di chiedere che il contenuto di un accordo scritto risultante da una mediazione sia reso esecutivo. L'esecutività è possibile salvo che il contenuto dell'accordo sia contrario alla legge dello Stato membro in cui viene presentata la richiesta o se la legge di detto Stato membro non ne prevede l'esecutività (art. 6 della direttiva).

I termini dell'accordo possono essere resi esecutivi in una sentenza, in una decisione o in un atto autentico da un organo giurisdizionale o da un'altra autorità competente in conformità del diritto dello Stato membro in cui è presentata la richiesta.

La direttiva, infine, pone agli Stati membri l'onere di indicare alla Commissione gli organi giurisdizionali o le altre autorità competenti a ricevere le richieste tese a rendere esecutivo un accordo .

In Italia è di recente promulgazione il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, relativo al nuovo istituto della mediazione civile e commerciale, la cui finalità precipua è quella di promuovere la risoluzione stragiudiziale delle controversie, tramite il ricorso alla mediazione.

Già con la Legge del 2006 n. 54 in materia di diritto di famiglia, la mediazione tra le parti è stata regolata e incentivata, prevedendo che nel corso del giudizio teso alla definizione del regime di affidamento di un minore ad uno o ad entrambi i genitori, il giudice possa rimandare la decisione per consentire alle parti di ricorrere alla mediazione.

Con riguardo all'applicazione della mediazione ai casi di sottrazione internazionale di minore occorre tenere in debito conto che i ritardi nelle procedure di ritorno ledono l'interesse superiore del minore. Il tempo gioca a favore del genitore che ha sottratto il bimbo e complica inevitabilmente la possibilità di ristabilire lo *status quo*.

Non si può tuttavia pensare di escludere la mediazione in tale settore, ma si può prevedere che essa sia implementata e supportata da una struttura giuridica appropriata, che garantisca l'uguaglianza delle parti, che permetta di evitare i ritardi indebiti e che, inoltre, garantisca l'applicazione delle soluzioni raggiungibili.

Alla luce dell'indicazione contenuta nella Convenzione dell'Aja, essa ha un'evidente utilità sia al fine di prevenire le sottrazioni che per porvi fine.

La mediazione opera in tali contesti come un meccanismo molto efficace soprattutto nei casi i cui esiti possono rivelarsi molto traumatici per il minore, quali ad esempio quelli definiti dai magistrati francesi come "retour guillotine", cioè quando un bimbo si vede rinviato al genitore cui era stato sottratto "dal mattino alla sera", senza alcuna preparazione.

Evitare simili conseguenze costituisce certamente un motivo valido per iniziare la mediazione, ma ve ne sono altri altrettanto validi quali:

- perseguire la cooperazione tra le parti, piuttosto che permettere al vincitore e al vinto di affrontarsi; tale ultimo tradizionale modo di operare crea infatti maggiore aggressività tra i soggetti coinvolti;
- incentivare la consapevolezza nei genitori delle conseguenze dannose dello sradicamento del figlio, aiutandoli a concentrarsi sulle necessità e i sentimenti del minore;
- liberare il bambino dal conflitto di lealtà che abbia strutturato nei confronti di uno dei genitori, contribuendo in tal modo a generare in lui sicurezza e sollievo.

È possibile citare alcuni casi di utilizzo della mediazione con esiti favorevoli. Un esempio è quello in cui la negoziazione e la mediazione sono state agevolate dai governi dei paesi coinvolti. Si trattava della sottrazione di una minore franco-russa di nome Elise di tre anni avvenuta ad Arles (Francia) nel marzo 2009. Due procedimenti per sottrazione internazionale venivano iniziati: uno dalla madre in Russia ed uno dal padre in Francia. Erano intervenuti, con risultati positivi, il Console Generale della Russia, il Ministro della Giustizia e degli Esteri, nonché il Segretario di Stato per i Diritti Umani. Era stato quindi attivato un percorso di mediazione tra le parti.

Un altro caso è quello di "Shaban-Arias" (minore residente in Guatemala, madre argentina cattolica, padre giordano musulmano). Tra gli intervenuti nel processo di negoziazione: il Presidente della Repubblica Argentina, il Re di Giordania, il Segretario Generale delle Nazioni Unite.²⁸

7 b) . La Mediazione secondo le Conclusioni dalla Commissione speciale per il funzionamento pratico della Convenzione dell'Aia del 1980 e del 1996 adottate nella sesta riunione del 01-10 giugno 2011

La Commissione speciale ha preso atto dei notevoli sviluppi in materia di utilizzo della mediazione nel contesto della Convenzione del 1980 ed ha accolto con favore il progetto della Guida alle buone pratiche sulla mediazione ai sensi della Convenzione del 1980. Il Bureau Permanente è stato quindi invitato a rivedere la Guida alla luce delle discussioni della Commissione speciale, tenendo conto anche dei pareri degli esperti. Dovrebbe essere prevista in tale Guida l'aggiunta di esempi di accordi di mediazione. La versione rivista della stessa sarà distribuita agli Stati contraenti. La Commissione speciale ha preso altresì atto degli sforzi già compiuti in alcuni Stati per l'istituzione di punti di contatto centrali e pertanto ha incoraggiato tutti gli Stati a considerare l'istituzione di tali un punto di contatto o la designazione di un'Autorità centrale come punto di contatto centrale.

Le coordinate dei punti centrali di contatto sono disponibili sul sito web della Conferenza dell'Aia.

8. Il ritorno in caso di misure adeguate a protezione del minore

²⁸ Casi citati dal Giudice Maria Isabel Tomas Garcia nella sua Relazione al Workshop citato (per maggiori informazioni www.foundchild.org.ar).

Come già detto “il rischio grave che il minore possa correre per l’effetto del rientro” (art. 13 lettera b della Convenzione dell’Aia) può fondare una decisione contro il ritorno.

Fatto salvo quanto già riportato circa la giurisprudenza della Corte di Giustizia, occorre rilevare altresì che l’art. 11 punto 4. del Regolamento 2201/2003 dispone che un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro non può rifiutare di ordinare il ritorno di un minore in base all’art. 13 lett b) della Convenzione dell’Aia del 1980, qualora sia dimostrato che sono previste misure adeguate per assicurare la protezione del minore dopo il suo ritorno .

Da questa disposizione può arguirsi che il giudice cui sia chiesta una decisione contro il ritorno, deve raccogliere tutte le informazioni necessarie per comprendere ciò che può accadere dopo la restituzione del minore, prima di adottare o meno il provvedimento richiesto, senza limitarsi alla cognizione delle allegazioni delle parti, al fine di tutelare pienamente l’interesse del fanciullo.

Ci si può chiedere chi debba porre in essere le “misure adeguate”, atte a garantire la protezione del bambino dopo il suo ritorno.

Si può ritenere che solo gli organismi preposti alla protezione del minore esistenti nello Stato membro possano predisporre e fornire dette garanzie, quali i Servizi sociali locali, gli Uffici per la protezione minorile esistenti nelle Forze dell’Ordine (presenti in Italia presso le Questure) coordinati dai Tribunali specializzati per i Minorenni ²⁹. In tal senso di sicura utilità può risultare anche il contatto tra autorità giudiziarie dei paesi interessati, tramite la rete dei giudici dell’Aia.

9. Il provvedimento contro il ritorno del minore nel Regolamento 2201/2003.

Come già detto, l’art. 11 del Regolamento CE 2201/2003 nei paragrafi dal 6 all’8 fa riferimento alla possibilità che un’Autorità giudiziaria di uno Stato membro dove sia stato trasferito il minore rifiuti la restituzione sulla base dell’art. 13 della Convenzione dell’Aia del 1980.

In tali ipotesi l’Autorità denegante deve immediatamente trasmettere direttamente o tramite l’Autorità centrale una copia del provvedimento giudiziario di rifiuto del ritorno e dei pertinenti documenti (comprendenti la trascrizione delle audizioni dinanzi al giudice) all’Autorità giurisdizionale dello Stato membro di residenza abituale del minore, o all’Autorità centrale di esso. La ricezione di detti documenti deve avvenire entro un mese dall’emanazione di detto provvedimento .

Tali atti, oggetto di trasferimento al giudice del foro della residenza abituale d’origine, serviranno a questo ultimo giudice per valutare tutti gli elementi istruttori del caso, prima di adottare l’eventuale decisione di ritorno del minore.

Questi infatti, come già su indicato, deve tener conto delle ragioni e degli elementi probatori sui quali sia stata fondata la decisione contro il ritorno. Il fatto che egli abbia preso in considerazione tali elementi contribuirà a giustificare l’esecutività della decisione, una volta che sia stata adottata ³⁰.

10. I provvedimenti di cui all’Articolo 15 del regolamento n.2201/2003: trasferimento delle competenze a una autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso.

Il regolamento n.2201/2003 prevede all’art. 15 un’eccezione alla regola generale stabilita nell’art. 8 dello stesso. L’art. 8 dispone - con riguardo alle domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore - la competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente alla data in cui sono adite.

L’art. 15 prevede invece che:

1. In via eccezionale le autorità giurisdizionali di uno Stato membro competenti a conoscere del merito, qualora ritengano che l’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con il quale il minore abbia un legame particolare sia più adatto a trattare il caso o una sua parte specifica e ove ciò corrisponda all’interesse superiore del minore, possono:

a) interrompere l’esame del caso o della parte in questione e invitare le parti a presentare domanda all’autorità giurisdizionale dell’altro Stato membro conformemente al paragrafo 4, oppure

b) chiedere all’autorità giurisdizionale dell’altro Stato membro di assumere la competenza ai sensi del paragrafo 5.

²⁹ In tal senso V. la relazione del Giudice Jacques Keltjes, del Tribunale del distretto dell’Aia, svolta al Workshop “ Sustraccion internacional de menores : los nuevos ritos”.

³⁰ V. punto 59 della sentenza della Corte di Giustizia sul caso *Rinau*, più volte citata .

2. Il paragrafo 1 è applicabile:

- a) su richiesta di una parte o
- b) su iniziativa dell'autorità giurisdizionale o
- c) su iniziativa di un'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con cui il minore abbia un legame particolare, conformemente al paragrafo 3.

Il trasferimento della causa può tuttavia essere effettuato su iniziativa dell'autorità giurisdizionale o su richiesta di un'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro soltanto se esso è accettato da almeno una delle parti.

3. Si ritiene che il minore abbia un legame particolare con uno Stato membro, ai sensi del paragrafo 1, se tale Stato membro

- a) è divenuta la residenza abituale del minore dopo che l'autorità giurisdizionale di cui al paragrafo 1 è stata adita; o
- b) è la precedente residenza abituale del minore; o
- c) è il paese di cui il minore è cittadino; o
- d) è la residenza abituale di uno dei titolari della responsabilità genitoriale; o
- e) la causa riguarda le misure di protezione del minore legate all'amministrazione, alla conservazione o all'alienazione dei beni del minore situati sul territorio di questo Stato membro.

4. L'autorità giurisdizionale dello Stato membro competente a conoscere del merito fissa un termine entro il quale le autorità giurisdizionali dell'altro Stato membro devono essere adite conformemente al paragrafo 1.

Decorso inutilmente tale termine, la competenza continua ad essere esercitata dall'autorità giurisdizionale preventivamente adita ai sensi degli articoli da 8 a 14.

5. Le autorità giurisdizionali di quest'altro Stato membro possono accettare la competenza, ove ciò corrisponda, a motivo delle particolari circostanze del caso, all'interesse superiore del minore, entro 6 settimane dal momento in cui sono adite in base al paragrafo 1, lettere a) o b). In questo caso, l'autorità giurisdizionale preventivamente adita declina la propria competenza. In caso contrario, la competenza continua ad essere esercitata dall'autorità giurisdizionale preventivamente adito ai sensi degli articoli da 8 a 14.

6. Le autorità giurisdizionali collaborano, ai fini del presente articolo, direttamente ovvero attraverso le autorità centrali nominate a norma dell'articolo 53.

La norma in esame consente pertanto all'Autorità giudiziaria del foro competente d'origine, in presenza di una o più condizioni di cui al punto 3 della norma, di indirizzare le parti ad un giudice di un altro Stato membro interrompendo l'esame del caso (lett. a), ovvero di chiedere a tale altro giudice se ritenga la sua competenza, con riguardo alle domande relative alla responsabilità genitoriale di un minore.

Tale scelta deve essere valutata con riferimento al caso concreto e deve rispondere all'interesse del fanciullo.

Un'applicazione di tale disposizione è stata effettuata nel 2008 dal Tribunale di Barcellona con riguardo al caso di un bimbo la cui madre, di nazionalità peruviana, aveva vissuto tra la Spagna e l'Italia, spostandosi frequentemente col figlio

³¹.

La madre in particolare aveva risieduto col bimbo in Spagna per circa un anno, ivi l'aveva iscritto all'asilo nido ed aveva condotto una vita regolare, aiutata dai parenti residenti anch'essi a Barcellona. Il piccolo era stato poi condotto in visita al padre, di nazionalità ecuadoriana, che lavorava in Italia.

Successivamente, madre e figlio rientravano in Spagna. Poi, richiamati dal padre in Italia, vi avevano vissuto per periodi intermittenti di diversa durata facendo spesso rientro a Barcellona. Ciò fino a quando la donna aveva deciso di separarsi definitivamente dal compagno, di cui lamentava i maltrattamenti e la ritenzione del figlio.

La donna aveva adito quindi il Tribunale di Barcellona chiedendo l'affidamento del bambino e la sua collocazione presso di sé in Spagna.

Con un provvedimento emesso ai sensi dell'art. 15 del Regolamento citato, il Tribunale di Barcellona aveva chiesto ai giudici italiani se si ritenessero competenti a decidere sulla domanda di affidamento del bambino alla madre e di ritorno del piccolo in Spagna.

Il Tribunale di Barcellona riteneva in particolare la sussistenza di due condizioni previste nel punto 3 dell'art. 15 del Regolamento Bruxelles bis II: quelle indicate alla lettera b) - giacché l'Italia era ad avviso dei giudici spagnoli la residenza

³¹ V. Decreto del 31 marzo 2008 nel procedimento n. 281/07 V.G., Presidente Sansa, Rel. Atzeni, pubblicato in "Nuova Giurisprudenza Ligure".

abituale del minore - e alla lettera d) poiché in Italia era stata fissata la residenza abituale di uno dei titolari della responsabilità genitoriale: il padre.

Il Tribunale per i Minorenni di Genova riteneva la propria competenza, avuto riguardo alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 15 punto 3 citate, valutando che l'Autorità giudiziaria italiana appariva quella più adatta a decidere il caso in quanto il bimbo si trovava in Italia col padre e si sarebbero potuti accertare meglio gli interessi del bambino, grazie all'intervento dei servizi sociali territoriali, ed al più agevole ascolto del minore.

La collaborazione tra le autorità giudiziarie italiana e spagnola avveniva direttamente, senza l'intervento delle autorità centrali, agevolmente ed in tempi celeri, come previsto dall'art. 15 punto 6 del regolamento n. 2201/2003, ricorrendo alla reciproca traduzione degli atti.

Analogo caso di cooperazione è stato trattato dal Tribunale per i Minorenni di Genova con l'Autorità giudiziaria polacca, relativamente ad un bimbo figlio di un cittadino italiano e di una cittadina polacca, i quali, separatisi, avevano raggiunto un accordo secondo cui il piccolo avrebbe soggiornato presso il padre durante il periodo estivo. Di fatto madre e figlio si trovavano in Polonia ed il padre lamentava che l'ex compagna non aveva ottemperato a quanto previsto nell'accordo. Egli chiedeva al Tribunale l'affidamento esclusivo del figlio, assumendo la sua residenza abituale in Italia, prima che la madre nel settembre 2008 (ed entro l'anno dalla data del ricorso) lo portasse in Polonia. Indicava altresì che era pendente presso l'Autorità giudiziaria polacca un procedimento volto alla determinazione del contributo al mantenimento del figlio da parte del padre, attivato dalla madre. Dall'esame degli atti della procedura polacca, prodotti dal ricorrente, era emersa altresì la domanda proposta dalla stessa madre, in quel procedimento, circa la regolamentazione dei rapporti del bimbo con il genitore italiano.

Tuttavia, nel procedimento instaurato a Genova, gli assunti del padre sulla residenza abituale del minore in Italia risultavano confusi e contraddittori, così come i termini del riferito accordo non provato documentalmente. La madre, benché ritualmente citata, non si era costituita in giudizio.

Il Tribunale per i Minorenni di Genova aveva ritenuto sussistenti due delle condizioni previste dal punto 3 dell'art. 15, quali quelle di cui alla lettera c), poiché il bambino era cittadino polacco, e alla lettera d) poiché in Polonia era stata fissata la residenza abituale di uno dei titolari della responsabilità genitoriale: la madre.

Inoltre, la possibilità dell'Autorità giudiziaria polacca di assumere celermente informazioni più approfondite dai servizi sociali locali, sulla condizione familiare e ambientale di crescita del bimbo, aveva indicato l'opportunità della trattazione del caso da parte dei giudici polacchi, come ipotesi maggiormente rispondente all'interesse del minore.

Quindi il Tribunale polacco, tra l'altro già adito dalla madre sulla determinazione del mantenimento economico del figlio e dei rapporti di questi col genitore - in effettivo contraddittorio col padre - era stato considerato più adatto a decidere il caso.

Pertanto ai sensi dell'art. 15 del regolamento citato, il Tribunale per i Minorenni di Genova, aveva trasmesso ai giudici polacchi la richiesta volta ad ottenere una loro pronuncia sulla competenza, che veniva da essi successivamente emessa in senso affermativo ³².

11. L'ascolto del minore

L'articolo 13 della Convenzione dell'Aia del 1980 prevede alla lettera b) 2° comma che il ritorno del minore può esser rifiutato qualora si accerti che il minore si oppone al rientro e che ha raggiunto un'età ed un grado di maturità tali per cui sia opportuno tener conto del suo parere.

Con riguardo alla normativa europea l'art. 11 2° comma del Regolamento CE 2201/2003 dispone specificamente che "Nell'applicare gli artt. 12 e 13 della Convenzione dell'Aja del 1980, si assicurerà che il minore possa esser ascoltato durante il procedimento se ciò non appaia inopportuno in ragione della sua età e del suo grado di maturità".

Più in generale, l'ascolto del minore, già stabilito dalla Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo, è ritenuto oggi un adempimento necessario nei procedimenti che li concernono alla luce dell'art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25.1.1996, ratificata con la L. n.77 del 2003 e della giurisprudenza dominante.

L'obbligo dell'ascolto del minore nei procedimenti che li riguardano deriva dunque da norme di carattere internazionale.

³² V. Decreti del 25.08.2008 e dell'11.12.2009 nel procedimento n. 997/07 V.G., Presidente Sansa, Rel. Atzeni, pubblicati in "Nuova Giurisprudenza Ligure".

Tale audizione, pertanto, deve esser svolta salvo il caso in cui possa essere in contrasto con i suoi interessi fondamentali, cosicché sussiste l'obbligo per il giudice di motivare l'eventuale assenza di discernimento del minore che possa giustificare l'omesso ascolto.

A tale proposito, nel 2009, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ³³ ha ribadito la necessità dell'audizione del minore, ad eccezione dell'ipotesi in cui essa possa derivare un danno al bimbo.

Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha indicato che anche “nel procedimento per il mancato illecito rientro nella originaria residenza abituale, l'audizione del minore - benché non imposta dalla legge, in ragione del carattere urgente e meramente ripristinatorio di tale procedura ³⁴ - è da ritenere anche in tale procedimento, in genere, opportuna, se possibile”. Ciò è inoltre specificamente previsto, dal Regolamento CE 2201/2003, relativamente a procedimenti che interessino cittadini degli Stati membri dell'Unione europea.

Pertanto anche nell'ambito della procedura di rientro del minore il suo ascolto è in via di principio necessario al fine di poter valutare, ai sensi dell'art. 13, comma 2 della Convenzione dell'Aia del 1980, l'eventuale opposizione del bambino al ritorno, salvo ragioni di inopportunità, in relazione all'età o al grado di maturità e, a fortiori, di danno per quest'ultimo ³⁵.

Al riguardo la Corte di Cassazione ha cassato, con rinvio, un decreto del Tribunale per i Minorenni di Milano, in relazione alla mancata audizione dei minori (sentenza in nota 34).

Nel caso di specie, ad avviso della Corte, i giudici minorili - oltre a non aver adeguatamente approfondito l'aspetto relativo all'effettivo esercizio dei diritti ricompresi “nel diritto di affidamento” - non hanno sufficientemente motivato la decisione di non procedere all'ascolto dei bambini, richiamando genericamente ragioni di opportunità rinvenibili nella loro età e immaturità.

Tale motivazione è stata ritenuta, dai giudici di legittimità, imprecisa e non supportata dalle risultanze istruttorie. Nello specifico, la Corte di Cassazione ha considerato che l'età dei minori non ne precludeva l'ascolto. La stessa Corte ha altresì dissentito dalla valutazione di immaturità dei bambini, svolta dai giudici di merito, osservando che non era confortata da elementi obiettivi e che era anzi smentita dagli ascolti già disposti ed attuati in diversa sede giudiziaria.

Con tale pronuncia la Suprema Corte ha dunque indicato chiaramente come il giudice non possa limitarsi a generici richiami all'età del minore onde farne conseguire un giudizio di immaturità, al fine di evitarne l'audizione.

L'analisi del giudice deve per contro esser approfondita e deve essere altresì specifica, talché l'età non può esser valutata come elemento di per sé atto a escludere l'ascolto ma vista in rapporto a tutti gli elementi emersi nell'ambito dell'istruttoria, che contribuiscono a fornire indicazioni valide al giudice nella sua determinazione di procedere o meno all'audizione del bambino.

Non appare in contrasto con tale orientamento la recente sentenza della Corte dei Diritti dell'uomo ³⁶ già citata, ove si afferma che non costituisce una violazione della Convenzione la circostanza che nel procedimento interno le autorità nazionali abbiano ritenuto inopportuno sentire il minore, prima di adottare il provvedimento di ritorno.

Tale sentenza è in linea anche con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, che ha affermato come il diritto del bambino ad esser ascoltato “non” comporti la sua “audizione in quanto tale, bensì la possibilità per il minore di esser sentito” sempre che ciò sia opportuno in relazione alla sua età e al suo grado di maturità (come si desume dall'art. 42 del Regolamento n. 2201/2003) ³⁷).

E' evidente tuttavia che la decisione di non procedere all'ascolto del bambino deve essere specificamente motivata anche con riferimento a tutti i dati istruttori.

La Commissione speciale per l'attuazione della Convenzione dell'Aia, nella sua sesta riunione del giugno 2011, ha ribadito tali principi nelle sue Conclusioni, affermando che deve esser accolto con favore l'indirizzo di dare ai bambini, considerata la loro età e maturità, la possibilità di essere ascoltati nei procedimenti di ritorno, indipendentemente dal fatto che la difesa sia stata fondata ai sensi dell'articolo 13 (2).

La Commissione Speciale ha constatato che gli Stati parti adottano approcci diversi nel loro ordinamento interno quanto alle modalità in cui le opinioni del minore possono esser raccolte ed introdotte nel procedimento.

Ha sottolineato comunque l'importanza di garantire che la persona che parla al bambino, che sia il giudice, un esperto indipendente o qualsiasi altra persona, sia, per quanto possibile, dotata di una formazione adeguata a tale compito. Si è inoltre indicata la necessità che i bambini siano informati, a seconda dell'età e del grado di maturità, del processo in corso e delle possibili conseguenze.

La Commissione Speciale ha rilevato altresì che un numero crescente di Stati prevedono, in casi di sottrazione, la possibilità di un rappresentante legale distinto del minore.

³³ V. Cassazione, Sez. Unite, 21 ottobre 2009, n. 22238.

³⁴ V. Cassazione del 4.4.2007 n. 8481

³⁵ V. Cassazione sez. I, Sentenza del 19.05.2010 n. 12293 rinvenibile in www.minoriefamiglia.it.

³⁶ V. sentenza della Corte dei Diritti dell'uomo del 12.07.2011, ricorso n. 14737, caso Sneerson e Campanella contro Italia.

È da ritenere quindi auspicabile che il giudice procedente si avvalga del supporto di un consulente o di un esperto (psicologo, pedagogo) che possa essergli d'ausilio nella formulazione delle domande al bambino e nella conduzione dell'udienza, onde evitare e/o superare sue possibili reazioni di chiusura .

37 V. Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 22.12.2010 causa C- 491/10 Zarraga

Si è appurato, in particolare, che il ricorso a forme grafiche e di disegno è una valida strategia di ascolto, in grado di fornire concrete indicazioni di lettura (secondo valenze ormai verificate dagli specialisti) dello stato d'animo e della condizione del bambino.

È inoltre importante che sia spiegato al minore il proprio ruolo ed il significato degli incontri col giudice e con l'esperto.

Occorre evitare domande induttive o con modalità ambivalenti, squalificanti o neganti, in quanto interferiscono e ostacolano marcatamente la relazione con il minore.

L'uso di un linguaggio semplice e chiaro, implica domande brevi e aperte al fine di favorire risposte ampie e libere.

Inoltre è opportuno rivolgere al minore domande sugli aspetti emotivi legati ai contenuti del colloquio e domande di chiarificazione (se necessario) specificando che si vuol capire bene (onde evitare influenze di suggestione positiva o negativa).

È infatti importante non dimenticare che “la psiche infantile è sotto l'egida delle emozioni e non del costrutto logico-formale: pertanto la credibilità e la plausibilità della narrazione di un minore.. non deve far riferimento ai parametri degli adulti, bensì alle competenze specifiche dell'età”.

È quindi conseguente a tali indicazione anche l'opportunità dell'osservazione “degli atteggiamenti, del comportamento, dei gesti, del gioco, del linguaggio del minore al fine di comprenderne a fondo le modalità senso percettive, attentive, mnemoniche, di pensiero e il loro significato”³⁸.

11. Cooperazione Internazionale e Sottrazione Internazionale di minori: la comunicazione giudiziale diretta tramite la rete dei Giudici dell'Aia.

Il Network dei Giudici dell'Aia fornisce un valido strumento di comunicazione tra i Giudici dei diversi Stati interessati da casi di sottrazione internazionale di minori.

La funzione di questi giudici di contatto è quella di fungere da intermediari tra il giudice nazionale adito e l'autorità giudiziaria ove si ritiene si trovi il minore, o più semplicemente tra le autorità giudiziarie degli Stati membri di cui le parti sono cittadine.

In queste ipotesi il giudice che vuole chiedere la cooperazione dell'autorità giudiziaria straniera può contattare direttamente uno dei giudici facenti parte della lista dei membri della rete e domandare un contatto con detta autorità.

È possibile attivare tale contatto anche per mezzo dell'Autorità Centrale .

Ogni giudice, a tal fine, deve rivolgersi alla propria Autorità Centrale Nazionale.

Può rivestire particolare importanza entrare in comunicazione con il giudice straniero al fine di verificare se le misure che il giudice interessato intende disporre possano essere eseguite e siano esistenti nell'ordinamento straniero ove devono essere applicate.

Ciò ad esempio, nel caso in cui sia necessario adottare delle misure di protezione nei confronti del figlio (e se del caso anche della madre) da eventuali violenze domestiche.

Ogni Stato firmatario della Convenzione dell'Aia del 1980 dovrebbe nominare un magistrato quale giudice di contatto nel proprio paese al fine di agevolare la cooperazione nel senso suindicato.

Qualora siano necessarie informazioni sul caso, il giudice nazionale può anche attivare una comunicazione diretta con il collega straniero.

Normalmente il giudice straniero non comunica con le parti.

³⁸ Tali principi generali in tema di ascolto del minore sono contenuti nelle Linee Guida dell'Ordine degli Psicologi del Lazio che ha affrontato nello specifico le ipotesi di perizie in caso di abuso sui minori.

Le parti comunque devono esser poste a conoscenza della comunicazione intercorrente tra egli ed il collega straniero o il magistrato di contatto della rete Aia.

In tal caso è opportuno che tali comunicazioni avvengano per iscritto.

In questo modo le parti possono accedere a tali atti .

La forma scritta riveste nel caso specifico una reale garanzia di trasparenza e di rispetto del contraddittorio che deve esser salvaguardata.

Se il caso lo richiede, è possibile anche prevedere che le parti prendano parte alla comunicazione tra i giudici dei diversi Stati interessati.

Nel gennaio 2009 si è tenuta a Bruxelles una riunione volta ad ampliare e rafforzare il Network dei Giudici dell'Aia. In tale occasione, a conclusione dell'incontro, sono state formulate delle Raccomandazioni agli Stati contraenti. Tra esse, in particolare, quella che indica ad ogni Stato parte della Convenzione la necessità di nominare un Magistrato di Collegamento nell'ambito della rete Aia.

È stato altresì raccomandato l'incremento della diretta collaborazione tra i giudici dei diversi Stati della Convenzione attraverso la conoscenza del ruolo svolto dalla rete e la sensibilizzazione degli operatori giuridici coinvolti ³⁹.

La Commissione speciale per l'attuazione della Convenzione dell'Aia nella sesta riunione del giugno 2011 ha constatato con favore, nelle sue Conclusioni, la straordinaria crescita della Rete internazionale dei giudici dell'Aia, avvenuta tra il 2006 e il 2011, ed attualmente composta da 65 giudici provenienti da 45 Stati.

Gli Stati che non hanno ancora nominato i giudici della Rete dell'Aia sono stati inoltre incoraggiati a farlo al più presto.

La Commissione ha valutato positivamente l'adozione di misure, sia a livello nazionale che regionale, da parte di alcuni Stati e delle organizzazioni regionali per la realizzazione di reti giudiziarie e la promozione di comunicazioni giudiziarie.

E' stata altresì sottolineata l'importanza delle comunicazioni dirette giudiziarie, nell'ambito delle procedure relative alla tutela internazionale dei minori e alla sottrazione internazionale di minori.

Rossella Atzeni
Tribunale per i Minorenni di Genova.

³⁹ V. Relazione di Philippe Lortie, Primo Segretario della Conferenza dell'Aia, svolta ai lavori del "Workshop Sustraccion internacional de menores : los nuevos ritos".

Inoltre una lista dei membri della rete citata è allegata al presente articolo.

